

e) il Presidente Generale.

Essi durano in carica quattro anni.

ART. 31

Il Congresso Generale è costituito dai delegati delle Unioni Provinciali e/o Territoriali eletti dai relativi congressi in rapporto alla media dei tesserati dell'intero quadriennio, secondo le norme del regolamento.

Partecipano al Congresso, con solo diritto di parola, qualora non siano delegati, i Consiglieri Generali uscenti, i Presidenti Regionali, Provinciali e Territoriali, i Presidenti Generali degli Enti del Movimento ed i componenti la Consulta Generale dei Giovani.

Il Congresso Generale è convocato ogni quattro anni dal Consiglio Generale. Può essere convocato in via straordinaria quando ne facciano richiesta tre quinti dei membri del Consiglio Generale, due quinti dei Consigli Provinciali oppure otto Consigli Regionali.

Il Congresso Generale esamina ed approva la relazione generale sull'attività svolta dal Movimento, definisce gli orientamenti generali dell'attività, elegge il Consiglio Generale.

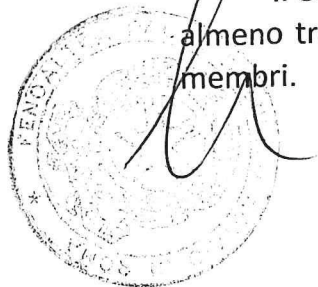
ART. 32

Il Consiglio Generale è composto:

- a) da cento membri eletti dal Congresso Generale in base ad un regolamento approvato dallo stesso Congresso;
- b) dai Presidenti Regionali in carica;
- c) da cinque rappresentanti degli organismi del Movimento operanti fra gli italiani all'estero;
- d) dal delegato generale giovanile e da cinque rappresentanti dei giovani.

Del Consiglio Generale fanno inoltre parte, con voto consultivo, i Presidenti dei servizi del Movimento ed i responsabili nazionali dei servizi.

Il Consiglio Generale è convocato e presieduto da un Presidente, si riunisce almeno tre volte l'anno ed in via straordinaria su richiesta di un terzo dei suoi membri.



ART. 33

Il Consiglio Generale:

- a) definisce le linee culturali, politiche e sociali, nonché tutte le attività considerate accessorie a quelle indicate principali di cui all'art. 2 del presente statuto, gli indirizzi operativi del Movimento sulla base degli orientamenti indicati dal Congresso Generale;
- b) formula i programmi di attività annuale affidandone l'attuazione al Comitato Esecutivo e seguendone gli sviluppi;
- c) approva entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente;
- d) fissa la quota associativa annua;
- e) approva il regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento della rete associativa;
- f) approva i regolamenti e gli statuti degli Enti di servizio;
- g) elegge il Presidente del Consiglio Generale;
- h) elegge tra i suoi componenti il Presidente Generale del Movimento, uno o più Vicepresidenti, un Segretario, un Amministratore e gli altri membri del Comitato Esecutivo.
- i) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

ART. 34

Il Comitato Esecutivo Generale è composto da venticinque membri, di cui almeno dieci Presidenti Regionali rappresentativi di tutto il territorio nazionale, oltre che dal Presidente del Consiglio Generale.

Al Comitato Esecutivo Generale partecipa il Delegato dei Giovani.

Il Comitato esecutivo generale è l'organo del Movimento cui spetta la concreta attuazione degli indirizzi decisi dal Consiglio Generale, al quale risponde del suo operato.

In particolare esso:

- a) indirizza l'attività del Movimento a livello generale;
- b) regola il funzionamento dell'Ufficio di Presidenza;
- c) elegge uno o più Vice Segretari;



- d) nomina ed eventualmente revoca i responsabili nazionali dei vari settori di attività;
- e) nomina ed eventualmente revoca i Presidenti Nazionali e gli organi degli Enti di servizio e ne coordina l'azione;
- f) esamina le mozioni e proposte indirizzategli dalle Unioni Provinciali, Territoriali e Regionali, cui comunica al più presto le proprie valutazioni e determinazioni;
- g) sottopone al Consiglio Generale il bilancio preventivo, ed entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio il bilancio/rendiconto redatto in conformità dei limiti dimensionali dell'ente;

Possono intervenire alle sedute del Comitato Esecutivo Generale, con voto consultivo, i Presidenti degli Enti di servizio ed il Responsabile Generale del Settore Lavoratori all'Esteri e, se invitati, i Responsabili dei vari settori di attività.

ART. 35

La Presidenza Generale traduce sul piano operativo le decisioni del Comitato Esecutivo Generale, al quale risponde del suo operato.

Il Presidente, i Vicepresidenti, il Segretario e l'Amministratore costituiscono l'Ufficio di Presidenza, a cui partecipa il Presidente del Consiglio Generale.

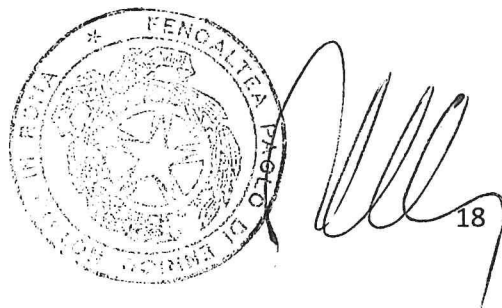
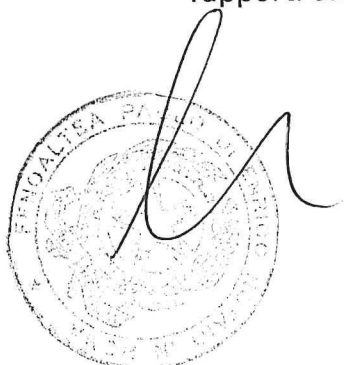
Esso può essere integrato dal Comitato Esecutivo sino ad un massimo complessivo di nove componenti.

L'Ufficio di Presidenza in casi di necessità e di urgenza assume decisioni di competenza del Comitato Esecutivo, che devono essere ratificate nella prima seduta utile.

ART. 36

Il Presidente Generale è eletto dal Consiglio Generale, convoca e presiede la Presidenza ed il Comitato Esecutivo Generale.

Il Presidente Generale rappresenta legalmente il Movimento in tutti i rapporti con i terzi.



DURATA ED INCOMPATIBILITA' DELLE CARICHE

ART. 37

La carica di Presidente Generale, Regionale, Provinciale, Territoriale, di Circolo non può essere ricoperta per più di due mandati, salvo deroghe concesse dai rispettivi Consigli che deliberano con la maggioranza qualificata dei due terzi dei componenti.

ART. 38

La carica di Presidente Generale, Regionale, Provinciale e Territoriale del Movimento è incompatibile con incarichi istituzionali, sindacali e di partito di particolare rilevanza.

I casi di incompatibilità sono disciplinati con apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale.

ART. 39

I Professionisti ed i Collaboratori coordinati e continuativi del Movimento o dei suoi Servizi non possono far parte degli Organi del Movimento e degli Enti di Servizio nei confronti dei quali prestano la loro attività professionale e/o di collaborazione.

I Dipendenti del Movimento e degli Enti di Servizio, non possono far parte del Consiglio Generale e dei Consigli Regionali, Provinciali e Territoriali.

Un apposito Regolamento approvato dal Consiglio Generale disciplina i criteri per eventuali deroghe, comunque compatibili con il carattere volontaristico e solidaristico del Movimento.

COMMISSIONI E COORDINAMENTO ENTI DI SERVIZIO

ART. 40

Con deliberazione dei rispettivi Comitati Esecutivi, ratificata dai rispettivi Consigli, vengono costituiti a livello nazionale, regionale, provinciale o territoriale Enti di servizio, nonché Commissioni speciali incaricate di coordinare l'attività dell'Associazione nei diversi settori in cui il Movimento ritiene opportuno intervenire.



[Handwritten signature]

Nei vari settori di attività, la operatività si realizza tramite gli enti ed organismi societari all'uopo promossi o direttamente partecipati.

A livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale il coordinamento degli Enti di servizio, a fini di indirizzo, operativo e promozionale, è esercitato dal Presidente rispettivamente competente che lo assume contestualmente all'elezione.

Il Presidente può delegare l'esercizio delle funzioni di coordinatore dei servizi.

Le direttive indicate dal Coordinatore devono essere recepite dai rispettivi Comitati esecutivi e rese operanti dai vari Enti di servizio, secondo le modalità e le norme che ne regolano l'attività.

DECADENZA DELLE CARICHE

ART. 41

L'assenza ingiustificata a tre riunioni consecutive dei Consigli Provinciali e Territoriali, Regionali e Generali comporta la decadenza della carica di consigliere, che viene dichiarata dai rispettivi consigli.

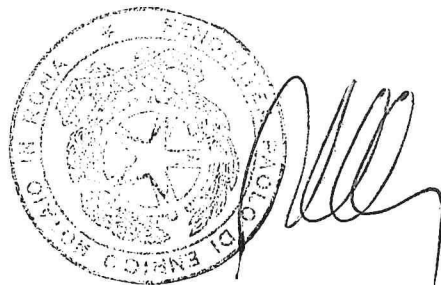
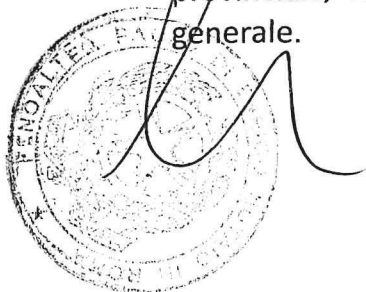
Tutti gli organi decadono qualora la metà più uno dei membri eletti venga a mancare per dimissioni, decadenza o altri motivi.

ART. 42

Nell'ambito del MCL A.p.s. e E.t.s. è costituito il Gruppo Giovani che è parte integrante del Movimento.

Per una articolazione specifica della loro attività è istituita una Consulta a livello generale, regionale e provinciale o territoriale, disciplinata da un apposito regolamento approvato dalla Consulta stessa e ratificato dal Consiglio Generale.

Le consulte ai vari livelli eleggono nel loro ambito il rispettivo delegato provinciale, territoriale, regionale e generale, nonché i componenti il Consiglio generale.



ART. 43

Le consulte dei giovani MCL, nel quadro degli scopi previsti dall'articolo 2 del presente statuto ed in accordo con gli orientamenti generali del Movimento, perseguono in particolare le seguenti finalità:

- a) formazione culturale e religiosa;
- b) studio dei problemi del lavoro e della condizione giovanile,
- c) partecipazione attiva a tutti gli ambiti della vita del Movimento.

LAVORATORI ALL'ESTERO

ART. 44

I lavoratori all'estero possono costituire Circoli del Movimento, compatibilmente con la legislazione dei rispettivi paesi esteri.

A tali Unità di Base si applicano, in considerazione del numero degli iscritti e della localizzazione geografica, le norme previste dagli articoli 8 (1° comma), 9, 10, 11, 12, 13 e 14 del presente statuto, compatibilmente con la legislazione dei rispettivi Paesi Esteri.

Essi vengono aggregati al Movimento con apposita delibera dell'Esecutivo Generale.

Tra i Circoli esistenti in uno stesso stato, in stati limitrofi o in una regione industriale determinata vengono istituiti organi di collegamento nominati dal Comitato Esecutivo Generale su proposta del Servizio Lavoratori all'Estero.

A tali organi di collegamento possono essere applicate, con deliberazione del Consiglio Generale, quando il numero degli iscritti rappresentati lo renda opportuno, le norme previste dello Statuto per gli organi provinciali in questo caso gli organi di collegamento assumono carattere elettivo. Essi eleggono anche i delegati al Congresso Generale.

Il Servizio Generale Lavoratori all'Estero è diretto dal responsabile generale del settore.

LA PROMOZIONE DELLA FAMIGLIA

ART. 45

Il Movimento Cristiano Lavoratori promuove le iniziative dirette alla difesa



ed alla valorizzazione della famiglia fondata sul matrimonio e della sua soggettività, risorsa fondamentale di ogni moto di promozione sociale.

A tale fine, si occupa in particolare dei problemi connessi alla salvaguardia dell'unità familiare, alla tutela della vita, all'uguaglianza e alla complementarietà dei coniugi, al dialogo tra le generazioni all'interno del nucleo familiare, alla educazione dell'infanzia ed alla condizione degli anziani.

I Comitati Esecutivi possono nominare un responsabile per le condizioni della famiglia e delle pari opportunità.

RAPPORTI CON LA COMUNITA' ECCLESIALE

ART. 46

Il Movimento, con la coscienza di essere parte integrante della Chiesa, stabilisce ai vari livelli un rapporto organico con i suoi Pastori, mediante la presenza dei sacerdoti per la formazione religiosa e morale dei soci, per la crescita spirituale del Movimento stesso e per l'approfondimento del Magistero della Chiesa.

Tale rapporto si esprime secondo modalità definite e concordate con le istituzioni competenti.

RAPPORTI ECONOMICI

ART. 47

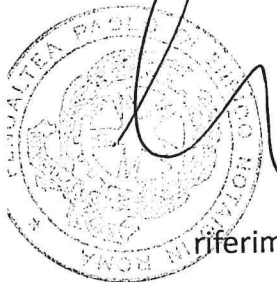
Per compiere atti di natura economica, finanziaria e patrimoniale è richiesta una deliberazione, regolarmente trascritta a verbale, dell'Organo esecutivo competente ai vari livelli.

Per le operazioni di carattere finanziario è richiesta la firma abbinata del Presidente competente e dell'Amministratore.

ORGANO DI CONTROLLO

ART. 48

La vigilanza sull'osservanza della legge e del presente statuto, con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora



[Handwritten signature]
22

applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento è affidata ad un Organo di Controllo.

E' data facoltà all'Assemblea delle Unità di Base, fatta salva la delega conferita ai Consigli dei medesimi livelli, di prevedere, nel caso di mancato superamento dei limiti di cui all'art.30 co.2, alla nomina dell'organo di controllo di tipo monocratico.

L'organo di controllo a livello nazionale, regionale, provinciale e territoriale, sarà composto di tre membri effettivi e di due supplenti.

Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 co.1, la revisione dei conti dovrà essere affidata ad un Revisore Legale dei Conti, scelto fra i soggetti iscritti nell'apposito registro, in alternativa alla nomina del revisore Legale dei Conti e sempre nel caso di superamento dei limiti di cui all'art.31 co.1, la revisione legale potrà essere affidata all'Organo di Controllo ma solo nel caso in cui tutti i componenti risultassero iscritti nel relativo albo.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile e dovranno essere scelti, tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, nel caso in cui l'organo sia collegiale, il predetto requisito deve essere posseduto da almeno uno dei componenti.

La carica di componente dell'organo di controllo, è incompatibile con altre cariche sociali del medesimo livello associativo.

L'elezione sia dei componenti dell'Organo di Controllo che del Revisore spetta al Congresso Generale, salvo delega dello stesso al Consiglio Generale.

L'Organo di controllo comunica ai vari Comitati esecutivi di competenza, eventuali osservazioni o suggerimenti, delle riunioni viene redatto verbale, regolarmente trascritto in un apposito registro, tenuto a cura dell'Organo stesso.

GARANZIE STATUTARIE

ART. 49

E' istituito nelle Unioni Provinciali e Territoriali il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri e due supplenti, eletti dal Congresso Provinciale e Territoriale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio decide:



- a) sui provvedimenti da adottare in caso di indisciplina o di indegnità dei Soci della unione provinciale o territoriale;
- b) sui ricorsi presentati contro il rifiuto o l'accettazione di domande d'iscrizione;
- c) sui ricorsi presentati dai Soci della Unione Provinciale o Territoriale contro asserite violazioni dello Statuto;
- d) sui ricorsi presentati contro il rifiuto, l'accettazione di riconoscimento o la chiusura di un Circolo
- e) sui ricorsi presentati contro il diniego alla consultazione dei libri sociali.

ART. 50

E' istituito nelle Unioni Regionali il Collegio Regionale dei Probiviri, composto da tre membri effettivi e due supplenti, eletti dal Congresso Regionale tra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio Regionale decide sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Provinciali o Territoriali dei Probiviri della Regione e contro asserite violazioni dello Statuto da parte degli organi regionali.

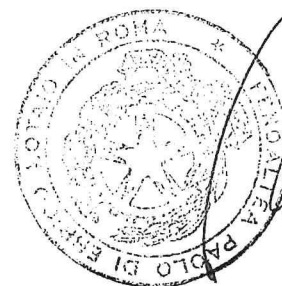
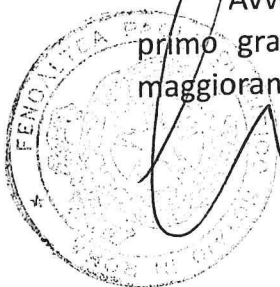
ART. 51

E' istituito presso la Sede Generale il Collegio Generale dei Probiviri, composto da cinque membri effettivi e tre supplenti, eletti dal Congresso Generale fra gli iscritti che non ricoprono altre cariche sociali.

Il Collegio Generale decide:

- a) in primo grado, sui ricorsi presentati dai Soci contro asserite violazioni dello Statuto da parte dei componenti degli organi generali e sui conflitti tra i Collegi dei Probiviri Regionali, provinciali o territoriali;
- b) in secondo grado, sui ricorsi presentati contro le decisioni dei Collegi Regionali dei Probiviri.

Avverso le decisioni pronunciate dal Collegio Generale dei Probiviri in primo grado è ammesso ricorso al Consiglio Generale, che decide con la maggioranza dei due terzi dei suoi Componenti.



ART. 52

La qualità di socio si perde per mancato rinnovo annuale, per dimissioni o per espulsione.

Il Collegio dei Probiviri, su segnalazione anche di un socio o degli organi statutari a qualsiasi livello, accertati i fatti, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. a), emette il relativo provvedimento che può essere:

- a) archiviazione
- b) sospensione da un mese ad un anno
- c) espulsione

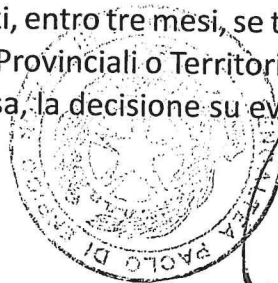
Il Collegio dei Probiviri competente può emettere il provvedimento di espulsione anche nel caso decorra inutilmente un termine assegnato al socio per far cessare le cause di indisciplina o indegnità.

ART. 53

E' previsto lo scioglimento del Consiglio di Presidenza delle Unità di Base e dei Consigli Provinciali, Territoriali e Regionali, con conseguente nomina di Commissari Straordinari, in caso di gravi violazioni allo Statuto o alle leggi e disposizioni vigenti, accertate dagli organi che ne dovranno deliberare lo scioglimento.

Competente a deliberare lo scioglimento dei Consigli di Presidenza delle Unità di Base è il Consiglio Provinciale o Territoriale, dei Consigli Provinciali o Territoriali e Regionali è il Consiglio Generale, sentito per lo scioglimento dei Consigli Provinciali o Territoriali il Comitato Esecutivo Regionale. In caso di comprovata urgenza il Comitato Esecutivo Generale può adottare tale provvedimento con i poteri del Consiglio, salvo successiva ratifica da parte del Consiglio Generale nella prima riunione utile e comunque non oltre novanta giorni. Analoga possibilità è data ai Comitati Esecutivi Provinciali o Territoriali per lo scioglimento delle Unità di Base.

Avverso i provvedimenti è possibile presentare ricorso ai Consigli competenti entro 15 gg. dalle deliberazioni degli stessi che, a loro volta, lo devono esaminare entro i 30 gg. successivi o alla prima riunione utile e, comunque, entro i 90 giorni. In caso di scioglimento, il Commissario straordinario, convoca i competenti Congressi per l'elezione dei disciolti, entro tre mesi, se trattasi di Unità di Base ed entro sei mesi se trattasi di Consigli Provinciali o Territoriali e Regionali, sempre che sia intervenuta, e non prima di essa, la decisione su eventuali ricorsi.



25

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ART. 54

E' istituita a livello generale una commissione per le garanzie statutarie che ha il compito di controllare e verificare delle operazioni di tesseramento e vigilanza sulla corretta applicazione delle norme statutarie in materia di adesione del Movimento.

La Commissione viene eletta dal Consiglio Generale ed è composta da cinque membri. Le minoranze eventualmente manifestatesi in Congresso hanno diritto a due membri.

PATRIMONIO

ART. 55

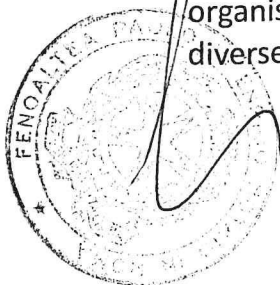
Il MCL A.p.s. e E.t.s. è un ente privo di finalità di lucro conseguentemente, il patrimonio sarà esclusivamente destinato al perseguimento di finalità non lucrative, civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il patrimonio è esclusivamente destinato alla realizzazione degli scopi statutari.

Gli associati non potranno mai vantare la partecipazione al patrimonio né durante la partecipazione né dopo lo scioglimento del rapporto associativo, quale che ne sia la causa. In caso di estinzione o scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo sarà esclusivamente destinato ad altri E.T.S. aventi, finalità e natura analoghe ad MCL A.p.s. e E.t.s.. L'individuazione di questi ultimi è demandata al Consiglio Generale. La devoluzione sarà efficace solo dopo aver acquisito il parere favorevole dell'Ufficio della P.A. cui sarà demandato dalle norme al momento in vigore, il relativo compito, di cui all'articolo 45, comma 1, del d.lgs. 117/2017 .

Le Unità di Base, le Unioni Provinciali o Territoriali e Regionali e l'Unione Generale sono organizzativamente, gestionalmente, finanziariamente e patrimonialmente autonome.

I beni mobili destinati alla realizzazione degli scopi sociali del Movimento possono essere di proprietà degli organismi territoriali ai diversi livelli, ma possono essere anche ad essi concessi in uso da un organismo territoriale del Movimento di livello diverso. In questo caso la proprietà dei beni deve risultare da atto scritto, avente data certa, sottoscritto dai legali rappresentanti degli organismi proprietari e di quelli utilizzatori, salvo che la legge preveda forme diverse.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione,



nonché fondi, riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o in ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

E' fatto obbligo di reinvestire gli eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere assunte dagli organi competenti, a favore di attività nell'ambito delle finalità statutarie.

L'uso del nome e del marchio del M.C.L. - A.P.S. e E.T.S. deve essere autorizzato dall'Ufficio di Presidenza ad ogni livello di responsabilità.

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Il MCL – A.P.S. e E.T.S., ai vari livelli, redige il bilancio di esercizio nella forma:

- a. del rendiconto finanziario per cassa, ove ricorrano i requisiti dimensionali di cui all'art. 13, comma 2, del d.lgs. 117/2017.
- b. dello stato patrimoniale, del rendiconto gestionale, della relazione di missione;

Al verificarsi dei presupposti indicati dall'art. 14 comma 1 del D.Lgs. 117/2017, è redatto ed approvato dagli organi competenti all'approvazione del bilancio di esercizio anche il bilancio sociale entro il termine di deposito dello stesso presso il Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45 del D.Lgs. 117/2017.

Il M.C.L. – A.P.S. e E.T.S. trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle loro attività da:

- a. quote e contributi degli associati;
- b. eredità, donazioni e legati;
- c. contributi dello Stato, delle Regioni, di enti locali, di enti o istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutarî;
- d. contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati ed a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- g. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;



- h. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, nonché operazioni di fundraising;
- i. altre entrate compatibili con le finalità dell'associazione di promozione sociale ed ente del terzo settore.

ART. 56

Il Movimento Cristiano Lavoratori promuove la cooperazione come strumento di partecipazione e di elevazione morale e materiale dei lavoratori.

Il Movimento rappresenta, tutela e assiste le cooperative costituite dai propri iscritti, autorizzati dal Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale competente, ad inserire nella denominazione sociale della cooperativa il nome del MCL A.p.s. e E.t.s.. Tale autorizzazione è condizionata alla adozione da parte delle cooperative degli statuti approvati dal Comitato Esecutivo Generale.

ART. 57

Il Movimento assiste inoltre le iniziative promosse dai propri iscritti nel settore della cooperazione.

Gli organismi cooperativi di grado superiore possono affiliare società cooperative di intesa con il Comitato Esecutivo Provinciale o Territoriale competente.

Alla tutela ed all'assistenza cooperativistica, il Movimento provvede per mezzo delle Commissioni per la Cooperazione istituite ai vari livelli ed attraverso le strutture operative e rappresentative costituite dal Comitato Esecutivo Generale con apposito regolamento.

Scuola

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI E PROCESSI VERBALI

ART. 58

Di tutte le riunioni degli organi deliberativi ed esecutivi del Movimento, ad ogni livello, deve essere redatto un processo verbale da approvarsi nella seduta successiva, sottoscritto dal presidente e dal segretario verbalizzante.

Gli stessi andranno trascritti a cura del segretario sui libri sociali istituiti.



Le riunioni dovranno essere convocate almeno sette giorni prima della fissazione.

La convocazione deve pervenire per iscritto ai soci, tramite lettera, email o altro strumento tecnologico che ne attesti l'avvenuta ricezione, è altresì possibile convocare dette assemblee mediante avviso pubblico o affissione in bacheca negli ambiti delle strutture di base.

La riunione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, e l'ordine del giorno da discutere.

L'adunanza di seconda convocazione non può essere fissata lo stesso giorno stabilito per la prima convocazione.

Le adunanze saranno considerate comunque valide nel caso siano tenute in video conferenza purché sia garantita la possibilità di identificare i partecipanti, visionare i documenti ed esprimere il voto, in questi casi l'adunanza si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Per la validità delle delibere degli organi aventi natura collegiale in via ordinaria le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto.

Qualora in sede di prima convocazione il quorum necessario per la validità della seduta non sia raggiunto, l'assemblea in seconda convocazione sarà valida qualunque sia il numero degli intervenuti.

Le delibere straordinarie volte a modificare l'atto costitutivo e lo statuto richiederanno per la loro validità la presenza di almeno due terzi degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio sarà invece necessario il voto favorevole di almeno due terzi degli associati.

I libri sociali obbligatori sono:

- libro dei soci
- libro delle adunanze del Consiglio Generale
- libro delle adunanze del Comitato Esecutivo Generale
- libro delle adunanze della Presidenza Generale
- libri delle adunanze di tutti gli organi sociali ad ogni livello di rappresentanza.



Nelle Unità di base la conservazione dei libri è a cura del Consiglio.

E' diritto degli associati, formalmente iscritti ad MCL APS e ETS ed in regola con il pagamento della quota annuale di poter esaminare i libri sociali, la richiesta dovrà essere presentata in forma scritta al rispettivo consiglio, il quale autorizzerà l'accesso nei successivi trenta giorni, nello stesso termine dovrà motivare l'eventuale diniego.

Avverso il diniego alla consultazione, nei successivi 30 giorni è ammesso ricorso da parte dell'associato con le modalità previste dall'art. 49 dello Statuto.

ORGANO UFFICIALE

ART. 59

Il Movimento Cristiano Lavoratori A.p.s. e E.t.s. ha un proprio Organo ufficiale di stampa.

REVISIONE DELLO STATUTO

ART. 60

La modifica dello statuto richiede la deliberazione del Congresso Generale del Movimento con la maggioranza qualificata di due terzi dei Delegati.

NORMA TRANSITORIA

Talune disposizioni richiamate dello statuto avranno efficacia solo successivamente alla definitiva istituzione del Registro Unico del Terzo Settore, nel periodo transitorio continuano ad essere applicate le norme collegate al riconoscimento del MCL quale A.P.S. ai sensi della L. 383/00.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore.

